

Proroga definitiva per la scheda Sistri

Paola Ficco

■ Tirano un sospiro di sollievo le migliaia di imprese obbligate alla dichiarazione Sistri ("mudino") per i rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011. Il termine per la presentazione è, infatti, stato prorogato al 30 aprile 2012 rispetto all'originaria scadenza del 31 dicembre 2011. A disporlo è il decreto del ministero dell'Ambiente, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di oggi (la 298 del 23 dicembre).

Già annunciato da qualche giorno (si veda Il Sole 24 Ore del 20 dicembre), il decreto si porta avanti anche per la dichiarazione 2012 prevedendo che i rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati nel periodo 2012 non coperto dal Sistri, dovranno essere dichiarati «entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del Sistri».

Tale data oggi è prevista nel 9 febbraio 2012; quindi, se ci saranno altre proroghe del Sistri, non ci sarà bisogno di altri decreti per il rinvio del "mudino".

Il Sistri dovrebbe acquisire i dati in tempo reale; ma fino a quando non partirà, l'invio della "scheda Sistri" è necessario, perché il Mud non esiste più (articolo 264-bis, Dlgs 152/2006).

Le sanzioni per l'omessa, incompleta o inesatta "scheda Sistri" sono le stesse già previste per il Mud: da 2.600 a 15.500 euro; se la presentazione avviene entro i successivi 60 giorni, la sanzione scende da 26 a 160 euro (articolo 4, Dlgs 121/2011).

Come chiarito dalla circolare 2 marzo 2011, firmata dal di-

rettore generale della Direzione qualità della vita del ministero dell'Ambiente - in occasione della dichiarazione del 30 aprile e di quella (ora prorogata) del 31 dicembre - i soggetti obbligati possono adempiere attraverso due distinte modalità. Compilazione in via telematica dei modelli che saranno pubblicati in www.sistri.it oppure compilazione e trasmissione, nelle forme consuete (su carta oppure on line) alla Ccia competente per territorio e previo pagamento dei diritti di segreteria, delle schede del capitolo 1 - Rifiuti

ESONERI

Esclusi dall'obbligo raccoglitori, trasportatori, commercianti, intermediari e consorzi per il riciclaggio di alcune tipologie di rifiuti

del Dpcm 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.

Le Ccia poi inoltreranno i dati al Sistri e all'Ispra per l'elaborazione dei dati nell'ambito del Catasto rifiuti.

L'obbligo è previsto dall'articolo 12, comma 1, Dm 17 dicembre 2009, come modificato dal Dm 22 dicembre 2010 e riproposto dall'articolo 28, Dm 52/2006.

In base a tali norme, i raccoglitori, i trasportatori, i commercianti e gli intermediari nonché i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, sono esclusi dall'obbligo della "scheda Sistri".